

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"A.I.A.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ABILITÀ DIFFERENTI"

Il giorno 21, del mese di Ottobre, dell'anno 2022, alle ore 18,30, presso la sede sociale dell'Associazione A.I.A.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ABILITÀ DIFFERENTI, posta in ubicazione, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "A.I.A.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ABILITÀ DIFFERENTI" indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci con comunicazione via posta elettronica del 23 Settembre.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

- Sig.ra Spadaro Elena Carmelina, nata a Licata (AG), il 14/04/1955, residente in Licata (AG), Via Giarretta n. 52, C.F.: SPDLCR55D54E573H;
- Peritore Angelo, nato a Licata (AG), il 24/06/1979, residente in Licata (AG), Via Giarretta, 52 C.F.: PRTNGL79H24E573C;
- Peritore Giorgio, nato a Licata (AG), il 23/11/1980, residente in Licata (AG), Via Gen. La Marmora n. 171, C.F.: PRTGRG80S23E573V;
- Marrali Giuseppe, nato a Licata (AG), il 16/07/1979, residente in Licata (AG), Via Nicaragua n. 14 C.F.: MRRGPP79L16E573O;
- Zarba Giuseppa, nata a Palermo (PA), il 18/11/1955, residente in Licata (AG), Corso Umberto n. 90 C.F.: ZRBGPP55S58G273N;
- Marrali Veronica, nata a Licata (AG), il 15/01/1988, residente in Licata (AG), Via Gen. La Marmora n. 171, C.F.: MRRVCN88A55E573H;
- Savone Angela, nato a Licata (AG), il 03/07/1961, residente in Licata (AG), Via Vicolo Sapio n. 2, C.F.:SVNNGGL61L43E573Y;

per complessivi n. 07 soci presenti su un totale di n. 07 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig.ra Spadaro Elena Carmelo il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Peritore Angelo con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibera in merito all'approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alle modifiche dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice



del Terzo settore), adottando la qualifica di associazione di promozione sociale (di seguito anche solo "APS").

L'acquisizione della qualifica di APS e, di conseguenza, l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore è finalizzata alla possibilità di applicare la nuova disciplina recata dal Codice del Terzo settore in materia di enti non commerciali che contempla numerosi vantaggi, anche fiscali. In questo senso, la qualifica di APS è ritenuta quella che meglio rispecchia la struttura organizzativa e le finalità sociali dell'Associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito alla modifica statutaria finalizzata all'adozione della qualifica di associazione di promozione sociale, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

Il Presidente chiede altresì all'Assemblea che si pronunci in merito all'opportunità di richiedere l'affiliazione ad ACSI – APS

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1.

di modificare lo Statuto dell'Associazione adottando il nuovo testo, che viene in questa sede integralmente ed espressamente approvato ed è per intero allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante;

2.

di richiedere l'affiliazione ad ACSI – APS;

3.

di delegare il Presidente a dar seguito ad ogni adempimento necessario al fine della richiesta della suddetta affiliazione, nonché al fine dell'adozione della qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore.

Il Verbale viene chiuso alle ore 21,00.

Licata **21 Ottobre 2022**

Il Segretario verbalizzante

Angelo Peritore

Il Presidente

Alba Ingrosso



STATUTO

A.I.A.D. "Associazione Italiana Abilità Differenti" – APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<A.I.A.D. Associazione Italiana Abilità Differenti – Associazione di Promozione Sociale>>, in breve "A.I.A.D. APS", di seguito denominata associazione, che assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Giarretta n. 52 nel comune di Licata (AG).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.





ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associativa, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo di persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.
- Diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private o con altre associazioni, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa.
- Promuovere ed organizzare corsi sportivi sviluppando, attraverso lo sport, occasioni e opportunità di inclusione sociale.
- Promuovere, tutelare e valorizzare le tradizioni religiose del proprio territorio attraverso la riscoperta e la riproposizione di antichi riti e usanze popolari da tramandare alle generazioni future.
- Organizzare le attività del tempo libero e di turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari e religiose, le vacanze scolastiche e i campus, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici e culturali. Realizzare e promuovere itinerari e servizi connessi al mondo del turismo attraverso la gestione di info point turistici, svolgere attività a supporto del turismo esperienziale, tour, visite guidate ed altre iniziative volte a migliorare l'attrattività turistica del territorio
- Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, promuovere iniziative di ricerca e fondi per creare, istituire e gestire luoghi di cultura come musei storici, artistici, etnoantropologici; biblioteche, archivi ed emeroteche, promuovendo la cultura e

attraverso mostre, esposizioni, convegni, eventi culturali, attività editoriali in genere e ricerche atte a consolidare l'identità e la tradizione del territorio. Valorizzare e gestire siti di natura storico-archeologica e paesaggistica.

- Tutelare tutti i diritti dei disabili, con particolare interesse nei confronti di bambini, adolescenti ed adulti con sindrome autistica, disturbi generalizzati dello sviluppo (D.G.S.) e/o dell'apprendimento ed altri ritardi che alterano in qualche modo la normale funzione del sistema nervoso centrale.
- Fornire una adeguata formazione ed informazione sui possibili approcci terapeutico-riabilitativi più consolidati, come indicato nelle linee guida pubblicate dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla Sindrome Autistica, D.G.S. e i ritardi cognitivi e dell'apprendimento grazie all'ausilio di personale medico specializzato, quali psicologi e psicoterapeuti, e al contempo effettuare valutazione psicodiagnostica e presa in carico globale (trattamento educativo e riabilitativo nei diversi contesti di vita del soggetto preso in carico), fornendo un adeguato sostegno psicologico alle famiglie al fine di rendere i genitori consapevoli dell'importanza e della necessità di un loro ruolo attivo nel percorso educativo e riabilitativo del proprio figlio.
- Organizzare attività ricreative e ludiche finalizzate alla formazione di momenti di integrazione e socializzazione e al contempo creare ed incentivare servizi a sostegno delle famiglie delle persone con disabilità.
- Individuare e stimolare capacità lavorative future dei soggetti presi in carico al fine di ottenere il loro massimo grado di integrazione nel contesto sociale.
- Istituire e gestire centri residenziali, centri diurni di tipo socio-educativo, spazi ludici e ricreativi, compresi impianti sportivi, finalizzati all'integrazione tra soggetti con difficoltà e non, nonché centri di assistenza fisica e di attività riabilitativa.
- Organizzare e gestire colonie, gite, tavole rotonde, seminari, convegni nazionali ed internazionali, studi, ricerche e pubblicazioni a favore ed al servizio dei soggetti con disabilità.
- Predisporre ed attuare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o associazioni di volontariato, interventi per sensibilizzare ed educare la popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze imprenditoriali e sindacali in modo da far diventare il problema delle persone con disabilità una questione sociale che riguarda direttamente tutta la comunità locale.
- Predisporre ed attuare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o associazioni di volontariato, interventi per la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione delle persone con disabilità.
- Predisporre attuare e gestire interventi di assistenza sanitaria e di riabilitazione psicomotoria, linguistica funzionale e pratico manuale.
- Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, al fine di tutelare la persona con disabilità e i propri familiari.
- Gestire strutture pubbliche e/o private in cui svolgere le attività dell'associazione stessa. Promuovere rapporti di collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione SICILIA.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (se nominato);
- Organo di revisione legale dei conti (se nominato)



ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione non fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e di recepimento, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, prove di gestione, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusiva perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e deve essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e di recepimento, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti adottati dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme

- Sig.ra Spadaro Elena Carmelina, Thuelo melina Spadaro;
- Peritore Angelo, Angelo Peritore;
- Peritore Giorgio, Giorgio Peritore;
- Marrali Giuseppe, Marrali Giuseppe;
- Zarba Giuseppa, Giuseppa Zarba;
- Marrali Veronica, Marrali Veronica;
- Savone Angela, Savone Angela;

Agenda della Esercizio
Ufficio Territoriale "A. Carlini"
P.A.F. Locale

N° 945 Serie 3^a
del 31 OTT 2022 esatte
€ 200.00
(L. 10/02/2022)



L'Impiegato addetto
Antonio Andello (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Gianfranco Antico